



## Comune di Balerna

### **Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna**

#### **Art. 1 – Basi legali**

Le basi legali del presente Regolamento sono l'art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2, 186 e segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP);

#### **Art. 2 - Oggetto e scopo**

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere fisse e mobili su suolo pubblico nel territorio del Comune di Balerna, rispettivamente l'elaborazione e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

#### **Art. 3 - Utilizzazione e principi**

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere fisse e mobili nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

#### **Art. 4 - Responsabilità**

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

#### **Art. 5- Informazione al pubblico**

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

#### **Art. 6 - Registrazione**

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.  
Salvo nei casi contemplati al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 10 giorni.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, amministrativo o penale possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

### **Art. 7 - Trasmissione dei dati a terzi**

1. Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
3. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.
4. Alle medesime condizioni previste ai cap. 2 e 3, la trasmissione alle menzionate Autorità può essere decisa dal Municipio a tutela dei legittimi interessi del Comune.
5. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

### **Art. 8 - Protezione dei dati**

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

### **Art. 9 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Per il Municipio

Il Sindaco:  
Avv. Luca Pagani

Il Segretario:  
Roberto Mazzola

Approvato con Risoluzione municipale no. 1058 del 5 luglio 2016

Approvato dal Consiglio comunale il 17 ottobre 2016

Approvato dal Consiglio di Stato, Sezione Enti Locali, il 1. febbraio 2017 (16 RE 14079).